REGOLAMENTO (CEE) N. 3156/75 DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 1975

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di taluni prodotti petroliferi del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati nella Repubblica araba d'Egitto (anno 1976)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto [1] e il protocollo che fissa talune disposizioni relative all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea [2] dispongono l'apertura di un contingente tariffario comunitario annuo di 360 000 tonnellate per taluni prodotti petroliferi del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati nella Repubblica araba d'Egitto ; che il protocollo ripartisce detto contingente tariffario fra gli Stati membri nel modo seguente : 200 000 tonnellate per la Comunità nella sua composizione originaria, 5 000 tonnellate per la Danimarca, 5 000 tonnellate per l'Irlanda e 150 000 tonnellate per il Regno Unito ; che, a norma dell'allegato I dell'accordo, i dazi contingentali sono pari al 45 % dei dazi della tariffa doganale comune ; che, per quanto riguarda i dazi contingentali che devono essere applicati dai nuovi Stati membri, devono essere osservate le disposizioni particolari del protocollo e dell'atto di adesione ; che, per ripettare le disposizioni particolari del protocollo, è opportuno prevedere regimi differenti per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria, da un lato, e i nuovi Stati membri dall'altro ;

considerando che, per quanto riguarda in particolare la Comunità nella sua composizione originaria :

— è necessario garantire a tutti gli importatori l'uguaglianza e la continuità di accesso al predetto contingente e l'ininterrotta applicazione dei dazi contingentali a tutte le importazioni dei suddetti prodotti fino all'esaurimento del contingente stesso ;

— un sistema di utilizzazione basato sulla ripartizione fra gli Stati membri appare idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati ; per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, detta ripartizione deve essere effettuata al prorata del fabbisogno degli Stati membri, calcolato sulla base dei dati statistici relativi alle importazioni di detti Stati in provenienza dalla Repubblica araba d'Egitto durante un periodo di riferimento rappresentativo, ed in funzione delle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

— tuttavia, tenuto conto del fatto che durante gli ultimi tre anni sono state effettuate importazioni dei suddetti prodotti in un solo Stato membro e per un quantitativo minimo e si rivela impossibile fare previsioni per il 1976, è opportuno, per assicurare un'equa ripartizione fra gli Stati membri interessati, prevedere una percentuale di partecipazione iniziale che potrebbe ammontare, tenendo conto delle possibilità di ricezione di detti prodotti nei vari Stati membri, al 25 % circa;

— per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti nei vari Stati membri, occorre suddividere il contingente in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire in seguito il fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale ; per offrire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 70 % circa ;

— le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; per tener conto di questo fatto ed evitare qualsiasi solu-

[1] GU n. L 251 del 7. 9. 1973, pag. 2.
[2] GU n. L 251 del 7. 9. 1973, pag. 87.

zione di continuità, è necessario che ogni Stato membro il quale abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale prelevi una quota complementare dalla riserva ; il prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e finché l'entità della riserva lo consenta ; le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; questa forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, e quest'ultima deve in particolare poter seguire il grado di utilizzazione del contingente ed informarne gli Stati membri;

— se, ad una data determinata del periodo contingentale, una forte rimanenza della quota iniziale si rendesse disponibile in uno Stato membro, tale Stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, onde evitare che una parte del contingente attribuito alla Comunità nella sua composizione originaria rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

— poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote assegnate a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ;

considerando che per quanto riguarda, in particolare, i nuovi Stati membri :

— i dazi contingentali devono essere determinati dai nuovi Stati membri in conformità degli articoli 3 e 4 del protocollo ;

— è opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al contingente e l'applicazione, senza interruzione, dei dazi contingentali a tutte le importazioni dei suddetti prodotti fino all'esaurimento del contingente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976, fatte salve le misure che potrebbero essere decise in applicazione dei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 3 dell'allegato I dell'accordo fra la Comunità e la Repubblica araba d'Egitto, viene aperto un contingente tariffario comunitario di 360 000 tonnellate per i prodotti qui di seguito indicati, raffinati nella Repubblica araba d'Egitto :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base: A. Oli leggeri: III. destinati ad altri usi B. Oli medi: III. destinati ad altri usi C. Oli pesanti: I. Oli da gas: c) destinati ad altri usi II. Oli combustibili: c) destinati ad altri usi

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
27.10 *(seguito)*	III. Oli lubrificanti ed altri: c) destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 del capitolo 27 (a) d) destinati ad altri usi
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: B. altri: I. Propani e butani commerciali: c) destinati ad altri usi
27.12	Vaselina: A. greggia: III. destinata ad altri usi B. altra
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch, slack wax », ecc.), anche colorati: B. altri: I. greggi: c) destinati ad altri usi II. non nominati
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi: C. altri

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Questo contingente è suddiviso e gestito in conformità delle seguenti disposizioni.

SEZIONE I

Disposizioni riguardanti la Comunità nella sua composizione originaria

Articolo 2

Nel quadro del contingente di cui all'articolo 1, i dazi della tariffa doganale comune sono sospesi parzialmente ai livelli indicati qui di seguito per un volume di 200 000 tonnellate :

N. della tariffa doganale comune	Dazi %
27.10 A III	2,7
27.10 B III	2,7
27.10 C I c)	1,5
27.10 C II c)	1,5
27.10 C III c)	1,8
27.10 C III d)	2,7
27.11 B I c)	0,6
27.12 A III	0,9
27.12 B	3,1
27.13 B I c)	0,9
27.13 B II	2,7
27.14 C II	0,9

Articolo 3

1. Una prima parte di 140 000 tonnellate del volume di cui all'articolo 2 viene suddivisa tra gli Stati membri; fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, le quote sono valide sino al 31 dicembre 1976. Esse ammontano ai quantitativi indicati qui di seguito :

Germania	35 000 tonnellate,
Benelux	30 000 tonnellate,
Francia	35 000 tonnellate,
Italia	40 000 tonnellate.

2. La seconda parte, pari a 60 000 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 4

1. Qualora la quota iniziale di uno Stato membro, fissata dall'articolo 3, paragrafo 1 — ovvero questa stessa aliquota diminuita della parte eventualmente versata nella riserva, se è stato applicato l'articolo 6 — venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro preleva senza indugio, mediante notifica alla Commissione, e sempre che l'entità della riserva lo permetta, una seconda quota pari al 15 % della sua quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Qualora, dopo esaurimento della quota iniziale, la seconda quota prelevata da uno Stato membro venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro preleva, secondo le disposizioni del paragrafo 1, una terza quota pari al 7,5 % della sua quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Qualora, dopo esaurimento della seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro preleva, secondo le disposizioni di cui sopra, una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono prelevare quote inferiori a quelle ivi fissate se vi è motivo di ritenere che dette quote rischino di non venire esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 5

Le quote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 4 sono valide fino al 31 dicembre 1976.

Articolo 6

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1976, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 settembre 1976, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono versare una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che quest'ultima possa non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1976, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1976 incluso e imputate sul contingente comunitario nonché, eventualmente, la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva.

Articolo 7

La Commissione contabilizza le quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 3 e 4 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, circa il grado di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1976, circa la consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile, e ne precisa a tal fine l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 4 consenta di effettuare senza soluzione di continuità le imputazioni sulle loro quote cumulate del contingente comunitario.

SEZIONE II

Disposizioni riguardanti i nuovi Stati membri

Articolo 9

Entro i limiti del contingente tariffario di cui all'articolo 1, i nuovi Stati membri applicano dazi calcolati conformemente alle disposizioni stabilite in materia nell'atto di adesione, nell'accordo e nel protocollo.

Articolo 10

Nel quadro del contingente, un volume di 160 000 tonnellate viene ripartito fra i nuovi Stati membri secondo le seguenti quote :

Danimarca	5 000 tonnellate,
Irlanda	5 000 tonnellate,
Regno Unito	150 000 tonnellate.

SEZIONE III

Disposizioni generali

Articolo 11

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione stabiliti sul loro territorio la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

2. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti presentati in doganale accompagnati da una dichiarazione di immissione al consumo.

Articolo 12

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei suddetti prodotti raffinati nella Repubblica araba d'Egitto, effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 13

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano osservate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. VISENTINI